

7 - La sicurezza nei luoghi di lavoro.

7.1 LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E ASSIMILATI

Gli adempimenti previsti dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n.81/2008), riguardano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche e sono diversamente definiti a seconda delle tipologie di collaborazione di cui l'associazione beneficia. Gli adempimenti possono essere sinteticamente ricondotti alle seguenti attività:

1. elaborare il documento di valutazione dei rischi ed implementare le misure necessarie a prevenire detti rischi nella gestione delle attività e nell'utilizzo della struttura;
2. garantire una corretta informazione sui rischi;
3. conferire i diversi incarichi contemplati dalla legge (*responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, medico competente, addetto anti incendio e primo soccorso*) e garantire la formazione dei relativi incaricati;
4. garantire la formazione della generalità dei lavoratori (*come definita dall'Accordo Stato-Regioni adottato il 21/12/2011*).

Qualora l'associazione si avvalga della collaborazione di lavoratori subordinati e di collaboratori coordinati e continuativi si renderà necessario espletare tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Qualora invece il sodalizio si avvalga esclusivamente di:

1. **lavoratori autonomi** titolari di Partita IVA;
2. **volontari**, intendendo tali non solo quelli che operano in organizzazioni di volontariato ma anche quanti operano gratuitamente in associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche (*come specificato nel D.L. n. 69/2013*);
3. **percettori compensi sportivi** (*come specificato sempre nel D.L. n. 69/2013*),
4. **percettori voucher per lavoro accessorio**, quando erogati da associazioni (*novità introdotta dal DLgs 151/2015*),

lo stesso dovrà rispettare esclusivamente i vincoli di cui agli articoli 21 e 26 del D.lgs. 81/2008, in virtù dei quali gli adempimenti diventano i seguenti:

- a) i **collaboratori** sono chiamati ad **utilizzare attrezzature di lavoro** a norma e a munirsi di **dispositivi di protezione individuale** (*es: scarpe anti infortunio*), dovranno essere muniti di tessera di riconoscimen-

to con fotografia qualora svolgano l'attività in regime di appalto o subappalto e potranno, assumendo i costi a proprio carico, frequentare corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sottoporsi a sorveglianza sanitaria;

- b) **l'associazione** dovrà fornire ai collaboratori dettagliate **informazioni sui rischi** specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e dovrà valutare *"l'idoneità tecnico-professionale"* dei collaboratori in relazione ai servizi affidati.

Nel caso in cui l'associazione utilizzi un impianto di proprietà di terzi, e non si configuri come gestore dell'impianto medesimo ma come mero utilizzatore, l'obbligo di garantire la sicurezza potrà essere assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi (*in tal senso Regione Veneto parere 22/06/2010*).

A prescindere dall'applicazione integrale, o meno, del citato Decreto, è opportuno ricordare che resta in ogni caso in capo alle associazioni il dovere di assicurare la **sicurezza all'interno dell'impianto sportivo** dove viene svolta l'attività (*come evidenziato nell'interpello n. 8/2014 dal Ministero del Lavoro, restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità*).

Il **concessionario dell'impianto** dovrà quindi acquisire dal proprietario dello stesso (nella maggior parte dei casi, Comune o Provincia) la seguente documentazione:

- piano di emergenza/evacuazione e relativa planimetria;
- agibilità dell'impianto sportivo;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività ai fini antincendio (DPR n. 151/2011);
- dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idricosanitario, idrico-antincendio, termico;

- libretti d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
- registro dei controlli periodici

e potrà avvalersi dell'assistenza di un esperto per comprendere quali misure di sicurezza adottare anche nei casi in cui non sia tenuto alla elaborazione del Documento di valutazioni rischi.

L'associazione che semplicemente fruisce dell'impianto, e del pari sia esonerata dall'obbligo giuridico di predisporre il Documento di valutazione rischi, potrebbe chiedere al gestore copia dell'eventuale Documento di valutazione rischi adottato per esaminarlo e per informare collaboratori e fruitori dell'impianto dei potenziali rischi presenti e delle misure di sicurezza adottate.

7.2 LA NORMATIVA ANTINCENDIO

Gli impianti sportivi/palestre, sia a carattere pubblico e privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.

Il Decreto prevede l'onere di espletare i seguenti adempimenti:

- 1) quando si inizia l'attività si presenta la SCIA al Comando dei vigili del fuoco che effettua i controlli, anche a campione per gli impianti fino a 200 persone, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza;
- 2) quando si realizzano o si modificano gli impianti o le costruzioni, si presenta al Comando dei vigili del fuoco la richiesta di esame dei progetti: il Comando si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza;
- 3) ogni cinque anni si presenta richiesta di rinnovo di conformità antincendio;
- 4) si inserisce - nell'ambito dell'informativa sui rischi in materia di sicurezza - anche l'informativa relativa ai rischi di incendio e alle misure di prevenzione e protezione adottate. Ciò deve essere annotato in un apposito registro o nel verbale dell'Assemblea dei soci o ancora nel Regolamento di utilizzo dell'impianto sportivo.

7.3 SICUREZZA E REQUISITI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Si ricorda che gli impianti sportivi deputati allo svolgimento di attività organizzate da sodalizi sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali nonché gli impianti sportivi deputati allo svolgimento di attività agonistica promossa da sodalizi sportivi affiliati ad Enti di promozione sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Federazione competente per disciplina, dovranno essere a norma del D.M. 18 marzo 1996 ed essere conformi anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle

Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali competenti per disciplina (l'implementazione di tali vincoli è necessaria per garantire l'omologazione dell'impianto ai fini sportivi).

Il D.M. prevede che non sussiste solo l'obbligo di porre in essere un sistema di prevenzione adeguato alla complessità del luogo ed in rapporto al particolare grado di evoluzione tecnologica, ma anche di aggiornarlo costantemente, nel rispetto delle prescrizioni, anche di natura tecnica, emanate dal legislatore nel corso degli anni con esplicito riferimento alla costruzione e alla gestione degli impianti sportivi. Tali misure di sicurezza non sono inoltre ad esclusiva tutela dei lavoratori ma anche a tutela degli utilizzatori degli impianti sportivi.

Il citato D.M. 18 marzo 1996, all'articolo 20, disciplina anche i requisiti delle strutture sportive con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori relativamente a:

- ubicazione degli impianti e caratteristiche di resistenza al fuoco delle separazioni dalle altre eventuali attività;
- dotazione minima delle uscite di sicurezza;
- lunghezza massima dei percorsi d'esodo;
- requisiti delle strutture, delle finiture e degli arredi;
- caratteristiche degli impianti tecnici;
- caratteristiche dei mezzi di protezione antincendio e della segnaletica di sicurezza.

Si ricorda infine che rientrano nelle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, quelle relative alla:

- a) tutela e sicurezza del lavoro;
- b) tutela della salute;
- c) ordinamento sportivo.

Ne consegue la necessità di appurare se oltre ai principi fondamentali dettati dalla normativa nazionale la Regione di appartenenza abbia adottato una propria normativa

7. SICUREZZA NELLA ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI

La Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, ha approvato nel 2014 le *"Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate"*.

Il testo parte dal seguente assunto: *"l'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino in rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata"*.

Quando si organizzano eventi, vige l'obbligo di informare e/o richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni alle competenti Autorità, ossia Questore nonché Sindaco o Prefetto, a cui fanno capo

le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo rispettivamente, comunali e provinciali.

Ci concentriamo qui nell'analisi degli eventi programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, Istituzioni pubbliche.

Le misure di sicurezza sono diversamente individuate a seconda del livello di rischio dell'evento in relazione alla tipologia dell'evento, alle caratteristiche del luogo ed alla affluenza di pubblico. In ogni caso è necessario

predisporre il c.d. **piano di soccorso sanitario** relativo all'evento/manifestazione, ossia il documento in cui sono analizzate le caratteristiche dell'evento/manifestazione ai fini dell'individuazione del livello di rischio associato e vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all'evento/manifestazione.

L'identificazione del livello di rischio può, in fase iniziale, essere valutato dallo stesso organizzatore applicando i seguenti punteggi:

Variabili legate all'evento			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	3	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche – religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata	< 12 ore	1	
	Da 12 h a 3 giorni	2	
	> 3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	0	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	1	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	1	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	1	
Caratteristiche del luogo (più scelte)	Al coperto	1	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso > 1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	- 1	
	Disponibilità d'acqua	- 1	
	Punto di ristoro	- 1	

Stima dei partecipanti	5.000 – 25.000	1	
	25.000 – 100.000	2	
	100.000 – 500.000	3	
	> 500.000	4	
Età prevalente dei partecipanti	25-62	1	
	< 25 >65	2	
Densità di partecipanti/mq	Bassa 1-2 persone/m2	1	
	Media 3-4 persone/m2	2	
	Alta 5-8 persone/m2	3	
	Estrema > 8 persone/m2	4	
Condizioni dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
PUNTEGGIO TOTALE			

In base al risultato ottenuto, si distinguono diversi livelli di rischio cui sono connessi adempimenti diversi da espletare

Livello di rischio	Punteggio	Adempimenti
Rischio molto basso/basso	< 18	1) informare il 118 dell'evento almeno 15 gg prima 2) presentare alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, la documentazione comprovante il rispetto delle indicazioni
Rischio moderato/elevato	18 – 36	1) informare il 118 dell'evento almeno 30 gg prima 2) trasmettere il Piano di soccorso sanitario dell'evento/manifestazione al 118 3) rispettare eventuali prescrizioni fornite dal 118 individuate anche alla luce di parametri indicati nelle Linee di indirizzo; 4) presentare alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, la documentazione comprovante il rispetto delle indicazioni
Rischio molto elevato	37 - 55	1) informare il 118 dell'evento almeno 45 gg prima 2) ottenere dal 118 la validazione del Piano di soccorso sanitario dell'evento/manifestazione predisposto; 3) rispettare eventuali prescrizioni fornite dal 118 individuate anche alla luce di parametri indicati nelle Linee di indirizzo; 4) presentare alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, la documentazione comprovante il rispetto delle indicazioni

Il medico presente nelle Commissioni di vigilanza ha il compito di verificare la documentazione ed eventualmente confrontarsi con il servizio del 118.

Gli organizzatori si possono avvalere anche dell'assistenza di soggetti diversi dal 118 per il servizio di soc-

corso sanitario ma in questo caso il 118 deve valutare il rispetto dei criteri di accreditamento/autorizzazione regionale, sapere quale sia il responsabile del servizio nel corso dell'evento e conoscere le modalità di comunicazione con la centrale operativa 118.

